



Città di  
**CAVE**

città metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N° 41  
DEL 8 GIU 2021

**LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI VISTA LA LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28 OTTOBRE 2002 ED IN PARTICOLARE L'ART. 65 AL FINE DI CONTRASTARE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI**

### IL SINDACO

Vista la nota dell' Agenzia Regionale di Protezione Civile – Aree Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile

### ORDINA

A tutti i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione degli incendi, adottando le seguenti precauzioni:

1) Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno mt. 5,00 e sgombero di covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:

- a) Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile, nei luoghi confinanti con vie di transito e/o boschi;
- b) Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- c) Terreni incolti;

2) Le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il **20 luglio 2021**;

3) Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva, (con eccezione per le specie protette dalla L.R. 61/74) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di mt.5,00;

4) Ripulitura da parte di Enti interessati (ANAS, Regionali ed in concessione, Amministrazioni Provinciali e Comunali ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (con eccezione per le specie protette dalla L.R. 61/74) presente lungo scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti e del Codice Stradale.

Su tutto il territorio comunale durante il periodo di **“grave pericolosità di rischio incendio boschivo” dal 15 Giugno al 30 Settembre 2021, sono vietate tutte quelle azioni e quelle attività che possono determinare l’innescò di incendio.**”

La non ottemperanza alle presenti disposizioni e per tutte quelle azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innescò di incendio boschivo, comporta ai sensi dell’art. 10, comma 6, L.353 del 21/11/2000, l’applicazione della sanzione amministrativa di una somma non inferiore ad € 1.033 e non superiore ad € 10.330.

Nel caso in cui il mancato rispetto della presente ordinanza comporti il verificarsi di un incendio, si applicherà a carico dell’inadempiente anche la responsabilità dei danni verificatesi con conseguente applicazione di sanzioni anche di natura penale.

In caso di avvistamento incendi o situazioni di pericolo è possibile contattare:

**NUMERO EMERGENZA VIGILI DEL FUOCO – 115**

**PROTEZIONE CIVILE DI CAVE: 06.9581448 – 3397509946 – 3711839627**

**NUMERO VERDE SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE - TEL. 803 555**

**NUMERO PER EMERGENZA CARABINIERI – TEL. 112**

IL SINDACO  
ANGELO LUPI